

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare telematica del 13.4.2021 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3705/2019
del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto:
indennità di disoccupazione NASPI

T R A

Zaino Enrico, rappresentato e difeso per mandato in atti
dall'avv.to Ferdinando Cerchia,

ricorrente

C O N T R O

INPS, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e
difeso come in atti;

resistente

conclusioni delle parti: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6.6.2019, l'istante di cui in epigrafe, conveniva in giudizio l'INPS e, premesso di essere stato detenuto presso la casa circondariale di Bellizzi C.da S. Oronzo



(AV) dall'1.5.2010 al 30.4.2017, data in cui veniva posto agli arresti domiciliari, di avere nel corso della reclusione prestato attività lavorativa, di avere maturato i requisiti previsti per il trattamento di disoccupazione Naspi, chiedeva la condanna dell'Istituto alla corresponsione di detta indennità nell'ammontare e per la durata indicata in ricorso, oltre accessori di legge.

L'inps, costituitosi in giudizio, contestava la domanda di cui, con varie argomentazioni in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Ed invero, la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)” sostitutiva delle prestazioni di ASPI e mini ASPI già previste dalla l. 92/2012, è stata introdotta con il dlgs n. 22 del 2015.

L'art. 2 di tale testo normativo indica, quali destinatari della NASPI, i “lavoratori dipendenti” e l'art.3, nel delinearne i requisiti, ne assegna il riconoscimento “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione...”.

Il requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione è inteso giurisprudenzialmente come riferito ai casi in cui il lavoratore dipendente perde il proprio lavoro per effetto di licenziamento o di scadenza del termine nel caso di rapporto temporaneo, vale a dire di eventi da ricondurre all'iniziativa del



datore di lavoro ed alle prerogative imprenditoriali del medesimo.

Il citato art. 3 prevede inoltre il riconoscimento della Naspi anche nei casi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 l. 604/66, vale a dire nelle ipotesi in cui, seppure la cessazione del rapporto sia immediatamente riconducibile (anche) ad una manifestazione di volontà del lavoratore, si ricollega comunque alla sfera di iniziativa e di influenza del datore o per suo inadempimento grave nel primo caso o per la presenza a monte di un provvedimento di recesso datoriale.

Diversamente con riferimento alla vicenda di causa non è ravvisabile il requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione nei termini ora delineati.

Infatti, la cessazione della prestazione lavorativa non è stata determinata da un provvedimento del datore di lavoro o comunque da un evento riconducibile alla sua sfera di influenza ma al contrario la perdita del posto di lavoro è conseguente all'uscita dal carcere del ricorrente per avere scontato il periodo di detenzione nell'istituto carcerario, evento riferibile alla persona del lavoratore, ed invero estraneo al rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione.



La mancanza del requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione determina il rigetto del ricorso, assorbita ogni ulteriore considerazione.

La novità delle questioni trattate ed i contrasti giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.

PQM

rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite.

Torre Annunziata, ud. cart. 13.4.2021

Il Giudice

Antonella Paparo

